

---

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE  
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Foreste

---

DETERMINAZIONE NUMERO: 3006 DEL: 26/09/2018

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1807A

Legislatura: 10

Anno: 2018

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art.26 comma 1 - Modalita'

Firmatario provvedimento: FILA MAURO ELENA

#### Oggetto

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura M4 - operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali". Disposizioni in materia di controlli.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(298) 5174 del 27 ottobre 2018, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 12-7505 del 7 settembre 2018;

considerato che il PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4, Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali"

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 1867 del 18 gennaio 2018, avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che a livello nazionale norma in materia delle riduzioni ed esclusioni i contratti pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) n. 640/2014 e loro s.m.i.;

vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del sopraccitato Decreto ministeriale che riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

considerato che l'art. 21 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici) stabilisce che la correzione finanziaria da applicare al beneficiario per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici deve essere determinata sulla base delle linee guida contenute nell'allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 Dicembre 2013;

tenuto altresì conto che il D.M. 1867/2018 stabilisce all'articolo 24, che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

vista la D.G.R. del 2 maggio 2017, n. 32-4953 con la quale, in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n° 1867 del 18.01.2018, si approva la "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali" costituente allegato A alla stessa deliberazione. L'ambito di applicazione della sopraccitata disciplina contempla tra le altre Misure, la Misura M4 - operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali";

vista la deliberazione n. 35-3658 del 18 luglio 2016, con cui la Giunta regionale ha stabilito di avviare l'attuazione dell'operazione 4.3.4 del PSR 2014-2020, disponendo l'attivazione del Bando destinato al sostegno di "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali", relativo agli investimenti destinati alla realizzazione di nuovi tracciati e/o il miglioramento di tracciati esistenti a servizio della viabilità forestale e pastorale, finalizzati al miglioramento dell'accesso ai boschi e ai pascoli;

considerato che la D.G.R. 35 - 3658 del 18 luglio 2016 ha individuato i settori Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera e Foreste quali strutture regionali competenti per la predisposizione del Bando, l'attivazione e la definizione di disposizioni generali e specifiche relative all'operazione 4.3.4 rispettivamente per gli investimenti destinati alle infrastrutture a servizio di alpeggi e per gli investimenti destinati alle infrastrutture a servizio di superfici forestali;

vista la determinazione del Dirigente del Settore Foreste n. 1950 del 27 luglio 2016 e s.m.i. con cui è stato approvato il Bando di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento per l'operazione 4.3.4;

considerato che:

- la D.G.R. n. 35-3658 del 18 luglio 2016 stabilisce la possibilità, da parte dei Settori competenti, di fornire con propri atti eventuali precisazioni tecniche e disposizioni specifiche contenute nei bandi;
- nel suddetto Bando, al paragrafo 9.6 Riduzioni e sanzioni, si rimanda a successivi atti la disciplina delle riduzioni, esclusioni e sanzioni;

considerato che il Bando stabilisce, per alcuni aspetti, diverse condizioni di ammissibilità e di impegni accessori (soggetti a riduzioni e sanzioni) tra gli investimenti destinati alle infrastrutture a servizio di alpeggi e gli investimenti destinati alle infrastrutture a servizio di superfici forestali;

ritenuto necessario approvare, in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative all'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" per i soli investimenti destinati alle infrastrutture a servizio di superfici forestali, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, demandando ad apposito atto del settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la relativa disciplina in merito;

visto che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visto il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la l.r. 6/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016;

vista la D.G.R. n. 5 - 4886 del 20 aprile 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016

#### DETERMINA

Di approvare, in conformità alla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" per i soli investimenti destinati alle infrastrutture a servizio di superfici forestali, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Avverso la presente determinazione, per far valere una posizione di interesse legittimo è ammessa tutela dinanzi al TAR Piemonte o dinanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza, mentre per far valere una posizione di diritto soggettivo è ammessa tutela dinanzi al Tribunale civile di Torino nei termini di prescrizione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Elena FILA MAURO

Il Funzionario estensore  
Esmeralda Di Sebastiano  
Massimo Crescente

## Allegato A

D.G.R. n. 32-4953 del 2/05/2017 - Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 4.3.4 – Viabilità forestale - Bando 2016

### 1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità associate a un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del PSR.

Di seguito si riportano le condizioni di ammissibilità elencate al paragrafo 5.2 del Bando:

1. prevedere interventi di realizzazione di nuova viabilità forestale o di miglioramento di viabilità forestale esistente al servizio di almeno 2 soggetti tra loro associati (l'intervento deve attraversare particelle catastali appartenenti ad almeno 2 ditte catastali proprietarie diverse);
2. prevedere interventi realizzabili a servizio di una superficie forestale minima accorpata di 3 ettari assoggettabile nei prossimi 5 anni a taglio di maturità, tagli nei cedui invecchiati o tagli di conversione a fustaia;
3. prevedere interventi compatibili con la normativa vigente in campo energetico, ambientale, paesaggistico e forestale, e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste;
4. presentare un progetto avente contenuti tecnici, grafici ed economici come indicati al paragrafo 8.1.3 del Bando, nonché tutta la documentazione prevista al citato paragrafo;
5. raggiungere un punteggio non inferiore a 25 punti da calcolare in base a quanto stabilito al paragrafo 5.5 del Bando.

Il mancato rispetto di una condizione di ammissibilità comporta **l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.**

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018 il "sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità".

### 2. IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni. Pertanto, gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;





- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

## 2.1. Impegni essenziali

1. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex-post da parte dei soggetti incaricati al controllo;
2. garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità dell'infrastruttura per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento del contributo;
3. non alienare e garantire la destinazione d'uso del bene per un periodo di 10 anni dalla data dell'ultimo pagamento del contributo;
4. conservare la forma associata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo fino alla fine del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerenti il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione d'uso di cui all'articolo art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/13, e della manutenzione del bene.
5. realizzare le opere nel rispetto delle "Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale" allegate al Bando;
6. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per i 10 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo per le superfici forestali.

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse**, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

## 2.2. Impegni accessori

1. realizzare e concludere gli investimenti entro 42 mesi per i beneficiari soggetti al D.Lgs. n 50/2016 e 36 mesi per gli altri soggetti dalla pubblicazione della data di notifica dell'approvazione della progettazione tecnica esecutiva e contestuale ammissione a finanziamento, salvo l'eventuale proroga richiesta e concessa;
2. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al paragrafo 10 del Bando;
3. installare il cartello di divieto di accesso ai sensi della L.R. 45/89;
4. per gli enti locali e i soggetti di diritto privato con partecipazione di enti pubblici che devono applicare per l'affidamento il D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.: iniziare e comunicare le procedure di affidamento dei lavori pubblici entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento;
5. garantire la cantierabilità degli investimenti entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento;

6. avviare i lavori entro 18 mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento per i soggetti beneficiari che devono applicare per l'affidamento il D.Lgs. n 50/2016, entro 12 mesi per gli altri soggetti;
7. presentare la domanda di saldo del contributo entro la data stabilita al paragrafo 9.5 del Bando dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione (parziale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse** e la restituzione delle eventuali somme percepite, come indicato al successivo paragrafo 5.

### 3. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI PER INADEMPIENZE

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 1867 del 18.01.2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" vengono di seguito definiti i criteri per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi delle "Misure non connesse alla superficie o agli animali" come elencate all'articolo 46 del reg. (UE) 809/2014.

A seconda dei casi si distinguono:

- Sanzione: ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
- Esclusione (riduzione totale): ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018, nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità di cui al paragrafo 1 oppure di un impegno essenziale di cui al paragrafo 2.1, il sostegno viene totalmente revocato (se da erogare) e/o recuperato (se già erogato).
- Riduzione (parziale): ai sensi dell'Allegato 6 dell'articolo 20 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018, nel caso di accertamento del mancato rispetto di un impegno accessorio di cui al paragrafo 2.2 il sostegno viene parzialmente ridotto con una percentuale, definita in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione di impegni, come illustrato al seguente paragrafo 5.



#### 4. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE : REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato.

#### 5. INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

L'articolo 20 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi) del D.M. n. 1867 del 18.01.2018 stabilisce che "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Se nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Il paragrafo 2 del sopraccitato articolo 20 stabilisce che "la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

- La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.
- La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di **eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli**.

Accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1, media=3, alta=5**.

E' necessario valorizzare la seguente matrice tipo di livello di infrazione dell'impegno (a titolo puramente esemplificativo):



Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore X = media aritmetica $[3+1+3]= 2,3$			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione, il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella seguente:

<i>Punteggio</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni descritte al paragrafo 3, applicate ai sensi del citato articolo 63 del Regolamento ( UE) n. 809 /2014.

In particolare, per l'operazione 4.3.4 Viabilità forestale, si definiscono le seguenti percentuali di riduzioni per la violazione degli impegni accessori elencati al paragrafo 2.2:

**Impegno 1:** "realizzare e concludere gli investimenti entro 42 mesi per i beneficiari soggetti al D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. e 36 mesi per gli altri soggetti dalla pubblicazione della data di notifica dell'approvazione della progettazione tecnica esecutiva e contestuale ammissione a finanziamento, salvo l'eventuale proroga richiesta e concessa".

Nota: Data la natura degli impegni, il parametro Entità non si ritiene pertinente. La data di notifica dell'approvazione della progettazione tecnica esecutiva e contestuale ammissione a finanziamento è quella di emanazione del provvedimento di ammissione definitiva di competenza dei Settori Tecnici regionali competenti per territorio. La conclusione dell'investimento è desunta dalla certificazione attestante la data di fine lavori di cui al paragrafo 9.5.1 punto 5 del Bando

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no



**DURATA:** sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 1	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 150.000 €	ritardo fino a 15 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 150.001 e 350.000 €	ritardo tra 16 e 30 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 350.000 €	oltre 30 giorni naturali consecutivi

**Impegno 2:** "rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al successivo paragrafo 10 del Bando".

Nota: Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la Durata. La targa deve essere installata come indicato alla lettera b) del paragrafo 10 del Bando. La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella del verbale di accertamento

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

**DURATA:** sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine della sospensione con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 2	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 60 giorni naturali consecutivi

**Impegno 3:** "installare il cartello di divieto di accesso ai sensi della L.R. 45/89".

Nota: Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la Durata. Il cartello deve essere installato entro l'ultimazione dei lavori. La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella del verbale di accertamento

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

**DURATA:** sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine della sospensione, con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 3	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 60 giorni naturali consecutivi

**Impegno 4:** "per gli enti locali e i soggetti di diritto privato con partecipazione di enti pubblici che devono applicare per l'affidamento il D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.: iniziare e comunicare le

procedure di affidamento dei lavori pubblici entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento”.

Nota: Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la Durata. La data di aggiudicazione dei lavori è quella riportata in apposito documento. La data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento è quella di emanazione del provvedimento di ammissione definitiva di competenza dei settori tecnici regionali competenti per territorio.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

**DURATA:** sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 4	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 45 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 45 giorni naturali consecutivi

**Impegno 5:** “garantire la cantierabilità degli investimenti entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento”.

Nota: Data la natura degli impegni il parametro Entità non si ritiene pertinente. Sono cantierabili le proposte di investimento che, prima di iniziare i lavori, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc). La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella di approvazione del presente provvedimento.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: sì, da effettuarsi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

**DURATA:** sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine della sospensione, con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

**GRAVITA':** sarà valutata in funzione del contributo ammesso e concesso.

Livello di infrazione dell'impegno 5	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 150.000 €	ritardo fino a 5 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 150.001 e 350.000 €	ritardo tra 6 e 10 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 350.000 €	oltre 10 giorni naturali consecutivi

**Impegno 6:** “avviare i lavori entro 18 mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento per i soggetti beneficiari che devono applicare per l'affidamento il D.Lgs. n 50/2016, entro 12 mesi per gli altri soggetti”.

Nota: Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la Durata. La data di avvio lavori è quella riportata in apposita documentazione. La data del provvedimento di ammissione a finanziamento è quella di emanazione del provvedimento di ammissione di competenza dei settori tecnici regionali competenti per territorio.



Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 6	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 15 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 16 e 30 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 30 giorni naturali consecutivi

**Impegno 7:** “presentare la domanda di saldo del contributo entro la data stabilita al paragrafo 9.5 del Bando dalla data di scadenza per il completamento degli interventi”.

Nota: Data la natura degli impegni, il parametro Entità non si ritiene pertinente. La conclusione dell'investimento è desunta dalla certificazione attestante la data di fine lavori di cui al paragrafo 9.5.1 punto 5 del Bando

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: no.

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

GRAVITA': sarà valutata in funzione del contributo concesso.

Livello di infrazione dell'impegno 7	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 70.000 €	ritardo fino a 15 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 70.001 e 80.000 €	ritardo tra 16 e 30 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 80.000 €	oltre 30 giorni naturali consecutivi

## 6. INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del D.M. 1867 del 18 gennaio 2018).

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## 7. FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato

integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **8. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI**

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e s.m.i.

Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 1867 del 18.01.2018, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

## **9. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono applicate sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, ne parziale ne integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da Arpea e scaricabili all'indirizzo web:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/443-psr-2014-2020>

- Se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
- Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **10. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal





termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

## **11. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018.